

Il docente assenteista condannato a pagare 50 mila euro per i danni subiti dai ragazzi

# Professor M., sbagliò pure la scuola

## Il meccanismo disciplinare ha mostrato lacune e inefficienze

DI ANTONIO G. PALADINO

L'accusa è chiara. L'amministrazione scolastica deve far cessare o porre rimedio ai comportamenti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione, posti in essere dal personale docente. Il mero rinvio alle valutazioni poste in una relazione redatta da un ispettore incaricato di accertare i gravi fatti non esime la stessa amministrazione scolastica dal prendere gli opportuni provvedimenti utilizzando gli strumenti disposti dalla legge. È il quadro che emerge dalla lettura della sentenza n. 209/2008 con cui la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lombardia ha condannato alla rifusione del danno da disservizio il famoso professore M., salito agli onori delle cronache per aver, nel corso di un quadriennio, sommato innumerevoli assenze dal servizio, ascritte a presunti problemi di salute. Assenze queste che venivano commesse in maniera mirata e che altro non hanno prodotto se non un de-

cremento dell'offerta formativa e un minore apprendimento da parte degli studenti. L'articolata sentenza della magistratura contabile lombarda infatti ha dovuto svolgersi su due differenti piani. Da un lato, il danno al servizio causato dal professore M. e per il quale lo stesso è stato condannato a rifondere una somma pari a 50 mila euro, nella considerazione che le assenze del professore oltre che contarsi devono altresì essere «pesate». Non si può intendere il docente di un istituto superiore alla stregua di un mero dipendente pubblico, in quanto egli, grazie alla sua funzione, rappresenta il «garante dell'istruzione delle future generazioni». Sull'altro versante, come richiedeva la procura, una parte del danno doveva essere rifiuta dall'ispettore il quale, al termine della terza indagine consecutiva, non aveva trovato di meglio che provvedere al trasferimento d'ufficio del professore M. per incompatibilità ambientale. Ed è su questo versante che le considerazioni del collegio contabile raggiungono dei punti interessanti.

In pratica, l'organo requirente



ha contestato all'ispettore di aver proposto solamente un provvedimento di urgenza di natura cautelare e non disciplinare quale avrebbe potuto essere la sospensione ex articolo 494 del dlgs n. 297/94. Ma il collegio non è stato dello stesso avviso. Infatti, l'incarico di una funzione ispettiva non può essere chiamato a una responsabilità per aver proposto l'adozione di una misura diversa da quella che è appropriata. Nella vicenda, però, sottolinea il

collegio, non si vuol dire che non ci siano «ulteriori responsabilità e responsabili». Ciò potrebbe verificarsi solo indirizzando le relative verifiche nei confronti dell'organo di amministrazione attiva (l'organo cui compete l'adozione delle misure disciplinari) o dell'organo consultivo cui, per legge, è assegnato il rilevante ruolo nell'ambito dei procedimenti disciplinari a carico del personale docente. Basti pensare, si rileva, che all'epoca dei fatti (in vigenza

del dlgs n. 297/94), il parere del consiglio di disciplina del personale docente aveva addirittura valore vincolante per l'organo di amministrazione attiva. Pertanto, l'amministrazione attiva aveva il potere/dovere di delineare le fattispecie sulle quali il consiglio di disciplina doveva emettere il relativo parere, nonché la facoltà di esprimere un avviso sulla questione. La cartina di tornasole delle inefficienze nei procedimenti disciplinari dell'amministrazione scolastica, chiude il collegio, è data da un passo della relazione presentata nel maggio 2006 dalla sezione centrale di controllo della Corte, dove, con riferimenti ai procedimenti nella scuola, si evidenzia il «ruolo vanificatore» degli organismi consultivi: in breve, il superamento dei termini di legge per l'adozione delle sanzioni finiva per consentire ricorsi fondati solo sulla forma, ma efficaci comunque nel provocare l'annullamento in sede giurisdizionale della sanzione e la permanenza in servizio dei docenti sottoposti a giudizio. Per non parlare del fatto che l'amministrazione non poteva aggravare una sanzione proposta

Il preside può intervenire per evitarlo

## Questo sgombero non s'ha da fare

DI FRANCESCA DE NARDI

L'accusa rivolta al responsabile di un istituto scolastico di volersi attivare per impedire un possibile sgombero coattivo dell'occupazione studentesca in atto da parte della forza pubblica non può essere ritenuta, in nessun modo, lesiva della sua dignità professionale. Questo è quanto ha sancito la Corte di cassazione, Sezione Quinta con la sentenza 7 febbraio - 10 marzo 2008, n. 10735. Nel caso in esame il ricorrente era stato condannato con sentenza del tribunale di Roma per diffamazione aggravata dall'uso del mezzo della stampa per avere, nella sua veste di direttore responsabile di un quotidiano, consentito la pubblicazione di un articolo redazionale in cui si affermava, diversamente da quanto era effettivamente accaduto, che il preside di un noto liceo di Roma aveva assicurato «ai ragazzi che non chiederà lo sgombero delle forze dell'ordine». La difesa aveva presentato, allora, ricorso davanti alla Suprema corte lamentando sia il mancato riconoscimento del diritto di cronaca sia l'assenza di un messaggio diffamatorio e oltraggioso nell'affermazione di stampa, obiettivamente non offensiva della reputazione del preside dell'istituto scolastico. La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. I giudici, innanzitutto, escludono che nel caso in oggetto sia ravvisabile l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca. Questa, infatti, pretende il rispetto del limite della verità oggettiva. Limite violato dal momento che la notizia riportata dal pezzo redazionale è risultata infedele.

In seguito, osservano come l'inattendibilità dell'informazione non può costituire in sé offesa all'altrui reputazione, valutato non già secondo la considerazione della stessa, ma in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico. Alla luce di queste considerazioni non può essere ritenuta ingiuriosa e offensiva della dignità personale l'accusa rivolta al responsabile del liceo di volersi attivare per impedire un possibile sgombero coattivo dell'occupazione studentesca, da parte delle forze dell'ordine. Anzi, secondo il collegio, questa attiene a una sfera di autonomia decisionale del preside.

I lettori possono segnalare le sentenze o i ricorsi di maggiore interesse (con i relativi elementi identificativi) all'indirizzo: [aziendascuola@class.it](mailto:aziendascuola@class.it)

I docenti in lista possono accedere ai documenti dei colleghi

## Graduatorie d'istituto, niente tutele per la privacy

DI ANTIMO DI GERONIMO

Il docente incluso nella graduatoria per l'individuazione del perdente posto ha diritto ad accedere ai documenti degli altri colleghi inclusi nello stesso elenco. E questo il principio affermato dalla V sezione del Tar della Campania con la sentenza 812 del 7 febbraio scorso.

Chi perde il posto

Il provvedimento, di cui si è avuta notizia solo in questi giorni, è di particolare attualità perché le scuole in questo periodo sono alle prese con le graduatorie d'istituto e con le domande di trasferimento dei soprannumerari. Il docente che risulta perdente posto, infatti, viene assegnato al trasferimento d'ufficio. E dunque, l'amministrazione, per dargli la possibilità di limitare i danni, riapre i termini per la presentazione delle istanze, consentendo al soprannumerario di partecipare alla mobilità insieme con i colleghi che l'hanno precedentemente richiesta a domanda. Se in questa fase il docente interessato riesce a ottenere come nuova sede una di quelle richieste, la procedura ha termine. In caso contrario gliene viene assegnata una d'ufficio.



In questo periodo le scuole sono alle prese con le domande di trasferimento dei soprannumerari

Il fatto

Una docente di sostegno in servizio in una scuola media aveva chiesto al dirigente scolastico di accedere ai documenti di una collega, che era stata collocata in graduatoria in una posizione immediatamente sussistente. Il dirigente, però, aveva respinto la domanda giustificando il diniego eccependo che l'accesso non era possibile perché la documentazione richiesta conteneva dati personali che, a detta del dirigente, non era possibile divulgare a terzi.

La docente, però, non si era rassegnata e aveva presentato ricorso al Tar. E i giudici amministrativi le hanno dato ragione condannando l'amministrazione a esibire i documenti richiesti.

Il principio

Il Tar ha accolto il ricorso argomentando che «la richiesta della docente», si legge nel provvedimento, «è giustificata dall'esigenza di tutelare i suoi diritti e interessi inerenti al rapporto di lavoro di cui ella è titolare». E in più l'azione è stata proposta nei confronti di un istituto scolastico statale sicuramente rientrante nel novero dei soggetti tenuti all'osservanza della disciplina in materia di accesso. I giudici hanno affermato, inoltre, che la domanda proposta è specifica e, dunque, l'amministrazione avrebbe potuto individuare agevolmente i documenti. E i dati contenuti nei documenti non sono né sensibili (per esempio, riguardanti stati di salute) né giudiziari.